

## BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018

**Scadenza 18 maggio 2018**

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 – Approvazione criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

che **dal 9 aprile al 18 maggio 2018** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### **Art.1 – Requisiti per l'ammissione al contributo**

Requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno e di avere la residenza anagrafica da almeno 10 anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni ininterrotti nella stessa regione (art. 11 D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008);
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Rosignano Marittimo alla data di presentazione della domanda, e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

- 3) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o estero;
- 4) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- 5) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.96/96) ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche;
- 6) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità con un valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 28.470,83 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;
- 7) sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra detti si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:
  - fascia A – valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.192,92 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
  - fascia B – valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.192,93 e l'importo di € 28.470,83, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00);

	<b>Valore ISE</b>	<b>Valore ISEE</b>	<b>Incidenza canone annuo sul valore ISE</b>
<b>FASCIA A</b>	Fino a € 13.192,92		Non inferiore al 14%
<b>FASCIA B</b>	Da € 13.192,93 a € 28.470,83	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%

**NB:** I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di protocollo INPS delle relative Attestazioni**, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le Attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), sezione servizi online – servizi per il cittadino.

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'Attestazione ISEE stessa.

I valori dell'Attestazione ISEE devono comunque essere dichiarati all'Ufficio Casa prima della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria.

E' possibile avvalersi di una Attestazione ISEE "corrente", così come previsto dal DPCM n.159/2013, purché in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

**NB:** Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n.159/2013 al fine dell'ottenimento dell'Attestazione ISEE. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del bando.

TUTTI i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

## **Art.2 – Presentazione della domanda**

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

Possono partecipare al bando i titolari di una sublocazione di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dall'Associazione Casa Insieme per situazioni di emergenza abitativa oppure da altre società o associazioni che collaborino col Comune. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i richiedenti corrispondono per l'immobile.

Possono fare domanda i titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata limitatamente alle risorse del fondo integrativo comunale.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2018, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare,

pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'Ufficio Casa provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando.

### **Art.3 – Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, pena rigetto della stessa.

**I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare la non possidenza di proprietà immobiliari all'estero e per questo devono presentare una certificazione originale dell'Autorità competente del loro Stato oppure del consolato o ambasciata del loro Stato, tradotta e legalizzata, attestante il sopra citato requisito.** Sono esclusi dall'obbligo di presentare la sopra citata certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asili politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'Ufficio Casa provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

**NB:** Nel caso di soggetti che hanno un'Attestazione ISE con valore zero oppure con valore inferiore rispetto al canone di locazione (salvo che la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare non sia superiore al canone di locazione pagato), l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di uno o più delle seguenti circostanze che il richiedente dovrà autocertificare:

- usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Rosignano Marittimo (da riscontrare d'Ufficio);
- usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 01/01/2018;
- altra fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi, i quali sono tenuti a loro volta a dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare l'aiuto.

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

### **Art.4 – Articolazione e criteri di priorità delle graduatorie**

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella Graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 7) del presente bando.

Nell'ambito delle due fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (nel caso il valore ISE sia uguale a "zero", il calcolo verrà effettuato considerando un ISE uguale a "uno").

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la Graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.

Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

## **Art.5 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie**

### a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, conclude l'istruttoria delle pratiche verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando; provvede all'effettuazione dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle graduatorie relative alla fascia A e alla fascia B. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

### b) Pubblicazione delle Graduatorie

La Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa può essere presentato ricorso alla "Commissione Comunale tecnica per l'ERP e la Mobilità" inderogabilmente entro 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria a pena di inammissibilità.

Dopo le decisioni della "Commissione Comunale tecnica per l'ERP e la Mobilità" sui ricorsi presentati, la Graduatoria Definitiva è approvata dal Dirigente competente e pubblicata all'Albo pretorio "on line" del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 241/90, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio "on line" e disponibili sul sito internet del Comune. Le graduatorie saranno disponibili per la visione presso l'Ufficio Casa e il Polisportello.

## **Art.6 – Validità delle graduatorie**

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2018.

## **Art.7 – Durata ed entità del contributo teorico massimo**

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 99 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'entità del contributo teorico massimo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo 2018, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE.

Il contributo teorico massimo è così calcolato:

- a) per i nuclei familiari collocati nella fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a € 13.192,92), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari collocati nella fascia B (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.192,93 e € 28.470,83 e valore ISEE non superiore € 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone – 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

<b>Fascia</b>	<b>Incidenza canone annuo / Valore ISE</b>	<b>Entità del contributo</b>
<b>FASCIA A</b>	non inferiore al 14%	Incidenza canone / Valore ISE ridotta al 14% per un <b>contributo teorico massimo di € 3.100,00</b>
<b>FASCIA B</b>	non inferiore al 24%	Incidenza canone / Valore ISE ridotta al 24% per un <b>contributo teorico massimo di € 2.325,00</b>

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2018 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo compreso i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2018).

Per i nuclei familiari che nel 2018 hanno beneficiato dell'integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo teorico attribuito ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio del Comune di Rosignano M.mo successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art.1 del presente bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Nel caso di decesso del richiedente il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978. Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso, invece, il decesso del richiedente avvenga dopo l'approvazione della graduatoria

definitiva e non esista altro soggetto che subentri nel rapporto di locazione, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino all'avvenuto decesso, sarà erogato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Casa entro e non oltre la data del 31/01/2019. In caso di mancata presentazione entro tale termine, il beneficio decade automaticamente.

#### **Art.8 – Modalità di assegnazione dei contributi**

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Rosignano M.mo, eventualmente integrate con risorse proprie del Comune.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle Graduatorie Definitive, in ordine cronologico, secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) ai soggetti collocati nella fascia A;
- 2) ai soggetti collocati nella fascia B.

**La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente bando.**

**L'Amministrazione Comunale, nel caso le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultino insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della Graduatoria Definitiva. Il contributo erogato non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo (sempre tenendo conto, in proporzione, del canone di locazione relativo ai mesi effettivi per cui è stato assegnato il contributo stesso) e, in ogni caso, non può essere inferiore a € 200,00.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, di destinare una quota del fondo regionale trasferito non superiore al 40% alla fascia B nel rispetto di quanto disposto nell'Allegato A punto 10.4 della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.228 del 06/03/2018.

Le risorse messe a disposizione direttamente dall'Amministrazione Comunale, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno della fascia A; la parte restante, se le risorse totali disponibili saranno sufficienti, verrà ripartita con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella fascia B. In ogni caso i richiedenti devono risultare iscritti nei ruoli TARI (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani); nel caso i richiedenti, o anche un componente del loro nucleo familiare, risultino avere delle iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento di somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Amministrazione Comunale, si procederà d'ufficio a decurtare il contributo spettante a compensazione dei debiti rilevati.

I titolari di un contratto di locazione per alloggi di edilizia agevolata potranno accedere esclusivamente al fondo integrativo comunale e l'eventuale contributo loro spettante sarà calcolato e assegnato con le stesse modalità previste per il fondo regionale.

**Al fine di prevenire l'insorgere di eventuali situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, l'Amministrazione Comunale, con il proprio fondo integrativo, provvederà ad anticipare una rata del contributo ai nuclei familiari, collocati utilmente nella graduatoria definitiva della fascia A, al cui interno vi siano soggetti ultra sessantacinquenni con reddito esclusivamente da pensione, soggetti verso i quali sia stata attivata una procedura di cassa integrazione, di mobilità o di licenziamento nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, soggetti con disabilità media (vedi tabella ISEE comparativa per la classificazione delle disabilità) e soggetti in carico ai Servizi di Assistenza Sociale.**

### **Art.9 – Modalità di erogazione del contributo**

I beneficiari del contributo dovranno presentare all'Ufficio Casa le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2018 con le seguenti scadenze:

periodo gennaio – agosto entro la data del 30/09/2018,

periodo settembre – dicembre entro la data del 31/01/2019.

Entro la stessa data del 31/01/2019, va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini suddetti comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio, senza ulteriori avvisi e/o solleciti.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art.1 del presente bando.

### **Art.10 – Morosità del conduttore**

E' in facoltà del Comune erogare, nel caso di morosità, gli eventuali contributi assegnati ai conduttori direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di almeno un anno. In questi casi l'erogazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Casa di apposite dichiarazioni da parte dei conduttori in condizione di morosità e dei rispettivi locatori. Il locatore, accettando il contributo anche a parziale sanatoria della morosità relativa all'anno 2018, si deve impegnare a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributo affitti per l'anno 2019.

Nel caso di morosità, i conduttori che autorizzano l'Ufficio Casa ad erogare il contributo direttamente al locatore che ha sottoscritto il sopra citato impegno, avranno la priorità nell'erogazione del contributo rispetto agli altri richiedenti collocati nella Graduatoria Definitiva.

### **Art.11 – Modalità di presentazione delle domande**

**Il MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE** tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione "SERVIZI ONLINE", al quale si accede mediante registrazione sul sito stesso oppure tramite l'uso della Tessera Sanitaria attiva.

Lo stesso MODULO è disponibile **anche** nella sezione "BANDI E AVVISI VARI" del sito

<http://www.comune.rosignano.livorno.it>, oppure presso il **Polisportello** e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale **APACI** (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile da sito stesso, previa registrazione;
- via Pec all'indirizzo [comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it](mailto:comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it) allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
- tramite consegna cartacea al **Polisportello** – via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45;
- tramite servizio postale RRR all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 – 57016 Rosignano Marittimo, allegando un documento di identità in corso di validità.

## **Art.12 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza (Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando regionale della Guardia di Finanza e INPS direzione regionale Toscana del 25 maggio 2006).

**Per tutte le Attestazioni ISEE che presentano delle omissioni/difformità (in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) l'Amministrazione Comunale richiederà idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, sospendendo il procedimento di assegnazione del contributo fino alla conclusione di questi ulteriori controlli che verranno effettuati prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Lo stesso procedimento, nel caso di mancata regolarizzazione e/o completamento della D.S.U., non avrà seguito.**

Inoltre, come stabilito dall'Allegato A della Deliberazione della G.R.T. n.228 del 06/03/2018, l'Ufficio Casa comunicherà alla Guardia di Finanza competente per territorio i nominativi dei beneficiari del contributo da sottoporre ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## **Art.13 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice della privacy). Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

#### **Art.14 – Informazioni**

Per informazioni e SUPPORTO alla COMPILAZIONE delle DOMANDE è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa e al Polisportello negli orari di apertura al pubblico.

#### **Art.15 – Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente BANDO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

**Il responsabile del procedimento** è il dr. Casalini Luano responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Rosignano Marittimo, 9 aprile 2018

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa  
(Dr.ssa Angela Maria Casucci)